

La riforma dei reati ambientali in attuazione della Direttiva (UE) 1203/2024: il D.Lgs. 81/2026 e le relative modifiche al codice penale e al D.Lgs. 231/2001

di **Martina Magro Malosso**

Sommario. **1.** Introduzione: verso una concezione ecosistemica. – **2.** Le modifiche al codice penale. – **2.1** La riformulazione dell'art. 452-*bis* c.p.: la nuova fisionomia dell'inquinamento ambientale – **2.2** Il nuovo art. 452-*bis*.1 c.p.: tutela anticipata al commercio di prodotti inquinanti – **2.3** La nozione normativa di abusività (art. 452-*quinqüesdecies* c.p.) – **3.** L'inasprimento delle pene e le nuove aggravanti – **4.** La responsabilità da reato dell'ente. – **5.** Le norme penali speciali in materia di ozono e gas serra. – **6.** Osservazioni conclusive.

1. Introduzione: verso una concezione ecosistemica

Il decreto legislativo n. 81 del 21 aprile 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio scorso, entrerà in vigore il prossimo 2 giugno per attuare gli obiettivi fissati dalla Direttiva UE 1203/2024. La riforma vedrà in particolare la riformulazione dell'art. 452-*bis* c.p. e l'introduzione, con il nuovo art. 452-*bis*.1 c.p., del delitto di commercio di prodotti inquinanti.

L'intervento legislativo si inserisce nel quadro di progressivo ampliamento e rafforzamento della tutela ambientale promosso dall'Unione Europea volto a contrastare la crescente diffusione della criminalità ambientale e, soprattutto, i fenomeni di inquinamento, da una parte, e di alterazione irreversibile degli ecosistemi, dall'altra.

Il mutamento di prospettiva richiesto dal legislatore europeo riguarda anzitutto l'individuazione dei beni giuridici tutelati. Viene progressivamente superata la concezione tradizionale che subordinava la rilevanza penale delle condotte lesive dell'ambiente alla compromissione di beni ulteriori, quali la salute e la proprietà considerati prevalenti – dal punto di vista della pretesa punitiva – rispetto al bene ambiente, la cui lesione non era sempre sufficiente a richiamare una sanzione di tipo penale. La Direttiva valorizza invece una tutela autonoma dell'ambiente, estesa a ecosistemi, biodiversità, habitat, risorse naturali, flora e fauna.

L'obiettivo perseguito è quello di anticipare la soglia di tutela penale minima che gli Stati membri sono tenuti a garantire, attraverso modifiche sostanziali del sistema sanzionatorio orientate alla prevenzione del rischio ecologico e dei danni durevoli o irreversibili.

Con il recepimento della Direttiva si passa pertanto da una tutela "matriciale", fondata sulla protezione separata delle singole componenti ambientali – aria, acqua

e suolo – a una concezione ecosistemica del bene ambiente, maggiormente coerente con il quadro costituzionale e l'evoluzione del diritto europeo.

In linea con tale impostazione, il decreto legislativo introduce una definizione normativa di ecosistema come *"complesso dinamico di comunità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale"*.

A fronte di una nozione così ampia e indefinita come quella che precede è senz'altro richiesta, in virtù del principio di determinatezza penale, una più rigorosa delimitazione delle fattispecie incriminatrici, soprattutto con riguardo al pericolo concreto, danno ed evento del reato.

Resta tuttavia chiaro l'intento perseguito dal legislatore: anticipare la soglia di protezione penale attraverso la valorizzazione del concetto di rischio ecologico, così da prevenire danni spesso irreversibili o di lunga durata.

2. Le modifiche al codice penale

Il decreto legislativo interviene sul Titolo VI-*bis* del Libro II del codice penale mediante la riformulazione dell'art. 452-*bis*, con l'introduzione della nuova fattispecie di cui all'art. 452-*bis*.1, aumentando la pena prevista per l'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza dell'inquinamento ambientale e introducendo un'aggravante comune per i fatti dai quali sia derivato un profitto di rilevante entità e per quelli commessi mediante dichiarazioni false.

2.1 La riformulazione dell'art. 452-*bis* c.p.: la nuova fisionomia dell'inquinamento ambientale

Il legislatore delegato ha riformulato il delitto di inquinamento ambientale ampliando il novero dei beni giuridici protetti e cioè includendo espressamente, accanto alle tradizionali matrici, l'ecosistema, l'habitat, la flora e la fauna.

La previgente formulazione dell'art. 452-*bis* c.p. puniva chiunque abusivamente cagionasse una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, del suolo, del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna, prevedendo specifiche aggravanti per le ipotesi di inquinamento prodotto in aree protette o in danno di specie animali o vegetali protette.¹

¹ Il delitto di inquinamento ambientale, di cui all'art. 452-*bis* c.p., prevedeva: *"è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi"*.

La nuova formulazione mantiene la struttura della fattispecie ampliando l'oggetto della tutela penale all'habitat e introducendo ulteriori aggravanti.²

In particolare, nella formulazione previgente il deterioramento, la compromissione o distruzione di un habitat **assumevano rilevanza penale soltanto se avvenute** all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico e solo **come aggravante**.

Con la riforma, invece, integrano direttamente il delitto di inquinamento ambientale anche le condotte che cagionino una compromissione o deterioramento significativi e misurabili di un habitat, pur al di fuori delle aree protette o vincolate.

Rimane aggravata, analogamente al previgente assetto normativo, l'ipotesi di distruzione di un habitat situato all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo (paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico).

L'habitat diviene quindi oggetto di tutela diretta nella fattispecie base, con un evidente ampliamento dell'area del penalmente rilevante. Nella disciplina anteriore alla riforma, infatti, la compromissione o il deterioramento di un habitat rilevavano penalmente soltanto nell'ambito della specifica aggravante relativa agli habitat protetti; nella nuova formulazione invece, tali condotte costituiscono sempre, purché recanti un deterioramento significativo e misurabile, inquinamento ambientale.

Nella disciplina previgente, poi, l'aggravante operava nei casi di deterioramento, compromissione o distruzione dell'habitat protetto; nella nuova formulazione invece opera solo in caso di distruzione, mentre il deterioramento e la compromissione in assenza di distruzione confluiscono direttamente nella fattispecie base di inquinamento ambientale.

Inoltre, mentre nella disciplina previgente la pena era aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento fosse prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la nuova formulazione estende l'operatività dell'aggravante anche a ulteriori ipotesi.

² La fattispecie è stata così riformulata: "È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un **habitat**, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente: 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli. Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata".

L'aumento di pena opera, post riforma, anche quando l'inquinamento arrechi danno a un ecosistema di dimensioni notevoli ovvero quando produca effetti durevoli (anche se apparentemente reversibili) su un ecosistema.

Il riferimento all'ecosistema assume particolare rilievo alla luce della definizione introdotta dal decreto legislativo che – recependo gli approdi della giurisprudenza di legittimità – lo qualifica come unità di piante, animali, funghi e microrganismi e del loro ambiente non vivente, indipendentemente dalle sue dimensioni.

Infine, nella fattispecie riformulata, la pena è ulteriormente aumentata se dai fatti di inquinamento, che comportino deterioramento, compromissione o distruzione, derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

La riformulazione *in peius* della fattispecie denota una maggiore attenzione per l'habitat quale bene giuridico autonomamente rilevante, che pure il legislatore non ha voluto specificamente definire autonomamente (chiarendo invece cosa si debba intendere per "habitat all'interno di un sito protetto", di rilievo per la contestazione dell'aggravante del reato), nonché una valorizzazione della durata degli effetti dell'inquinamento. L'intervento normativo sembra orientato a incentivare il tempestivo ripristino dello stato dei luoghi e a considerare con maggiore attenzione gli ulteriori possibili effetti pregiudizievoli delle condotte inquinanti sulla salute pubblica.

2.2 Il nuovo art. 452-bis.1 c.p.: tutela anticipata al commercio di prodotti inquinanti

La novità più significativa della riforma è rappresentata dall'introduzione dell'art. 452-bis.1 c.p. che configura il nuovo delitto di "commercio di prodotti inquinanti".

La disposizione punisce chiunque immetta abusivamente sul mercato o metta comunque in circolazione prodotti il cui utilizzo sia idoneo a cagionare, mediante scarichi, emissioni o immissioni di sostanze, materie, energia o radiazioni ionizzanti, una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali, degli ecosistemi, degli habitat, della biodiversità, della flora o della fauna.³

³ Nello specifico, ai sensi dell'art. 452-bis.1 c.p., sarà punibile: *"chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se dal fatto deriva: 1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone; 2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente: 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli. Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale*

La pena è aumentata quando dal fatto derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero un pericolo rilevante per la qualità dell'aria, del suolo o delle acque, per ecosistemi, habitat, flora o fauna. Ulteriori aggravanti operano nelle medesime ipotesi già previste per il delitto di inquinamento ambientale, ossia quando il fatto riguardi aree protette, ecosistemi di dimensioni notevoli o ecosistemi interessati da effetti durevoli dell'inquinamento.

La fattispecie, strutturata come reato a forma vincolata e a doppio evento (messa in pericolo mediante il commercio del prodotto e concreto pericolo derivato a persone, all'habitat o ecosistema), anticipa la rilevanza penale dell'inquinamento ambientale alla fase della commercializzazione del prodotto intrinsecamente pericoloso per l'ambiente e cioè in grado, mediante il suo impiego, di cagionare danno all'ambiente. In sintesi, per la prima volta, è punito non solo chi materialmente inquina ma anche chi produce o commercia prodotti inquinanti.

L'ambiente, anche qui, costituisce il bene giuridico protetto, mentre le singole matrici ambientali, l'ecosistema, l'habitat, la biodiversità, la flora e la fauna rappresentano le specifiche articolazioni della tutela.

2.3 La nozione normativa di abusività (art. 452-*quinquiesdecies* c.p.)

Il legislatore non ha mancato questa volta, a garanzia della tassatività del dettato del precetto, di chiarire la nozione di "immissione abusiva nel commercio", introducendo la definizione di "abusivamente" del nuovo art. 452-*quinquiesdecies* c.p. rubricato proprio come "*nozione di abusività*". La disposizione prevede che "*il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere: 1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente; 2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1); 3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione*".

La stessa Direttiva aveva previsto che l'attività di commercio di sostanze inquinanti dovesse intendersi abusiva, non solo se in violazione di leggi o regolamenti ambientali o, ancora, posta in essere in assenza di opportuna autorizzazione amministrativa o in violazione delle prescrizioni previste da quest'ultima, ma anche ove tale autorizzazione venisse ottenuta con fraudolenza, dando un'impronta definitivamente sostanziale al requisito di rilevanza criminosa.

Si deve ritenere che tale nozione possa essere applicata a tutte le fattispecie ambientali di meno recente introduzione che richiamino il carattere dell'abusività, in linea con il dettato della giurisprudenza di legittimità che già negli ultimi anni aveva

protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi".

affermando il superamento della natura formale dell'elemento di legge (presenza/assenza dell'autorizzazione), ampliando la portata punitiva a ogni irregolarità rispetto alla normativa ambientale e ai relativi titoli autorizzativi o al loro ottenimento.

Con l'introduzione del concetto di abuso nei termini delineati, il mero possesso di un'autorizzazione formale non è più da solo sufficiente a scriminare una condotta di violazione sostanziale.

3. L'inasprimento delle pene e le nuove aggravanti

Ulteriore modifica al codice penale, questa volta solo sul piano del trattamento sanzionatorio, è l'aumento delle pene previste per l'ipotesi di morte o lesioni come conseguenza dell'inquinamento ambientale ex art. 452-*ter* c.p. In particolare, il massimo edittale per il decesso viene elevato a dodici anni di reclusione.

Inoltre, l'art. 452-*sexiesdecies* c.p. introduce aggravanti comuni per tutti i delitti contro l'ambiente rendendo più afflittiva la pena per chi abbia procurato, con l'illecito, un profitto di rilevante entità e per chi abbia commesso il fatto mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.

L'intervento conferma la volontà del legislatore di rafforzare il carattere repressivo della disciplina penale ambientale, attribuendo particolare rilievo tanto alla finalità lucrativa delle condotte, quanto alle modalità fraudolente di realizzazione dell'illecito.

4. La responsabilità da reato dell'ente

La riforma incide in modo significativo anche sul perimetro del rischio penale dell'impresa. Il decreto ha infatti ampliato ulteriormente la categoria dei cd. "reati ambientali 231" introducendo nell'elenco dei reati presupposto di cui all'art 25-*undecies* del D.Lgs. 231/2001 il nuovo reato di commercio di prodotti inquinanti ex art. 452-*bis* c.p. e le fattispecie di "*produzione e commercio di sostanze ozono lesive*" e "*produzione e commercio di gas a effetto serra*", rendendo potenzialmente responsabili non solo gli operatori che utilizzino sostanze inquinanti ma anche produttori e rivenditori coinvolti nella commercializzazione di qualsiasi prodotto idoneo a generare emissioni o immissioni dannose per l'ambiente.

Parallelamente, la nuova disciplina non lascia immutate le previsioni già operanti, inasprendo di un terzo le sanzioni pecuniarie per i delitti ambientali aggravati imputabili all'ente (artt. 452-*bis*, commi 2, 3 e 4 c.p.; 452-*bis.1*, commi 2, 3 e 4 c.p.; 452-*quater*, comma 3 c.p., 452-*sexiesdecies* c.p.) con l'introduzione del nuovo comma 1-*quater* dell'art. 25-*undecies*.

In tale contesto, emerge per le imprese l'esigenza di un urgente aggiornamento dei modelli organizzativi e dei sistemi di compliance ambientale mediante la predisposizione di procedure e controlli efficacemente orientati alla salvaguardia dell'ambiente dal rischio di commissione – sempre maggiore – di illeciti aziendali. Elemento indispensabile che gli enti devono garantire, anche alla luce della

definizione di abusività e all'ampliamento dei limiti di inidoneità autorizzativa, la tracciabilità di ogni informazione che riguardi emissioni, scarichi, gestione dei rifiuti, manutenzione degli impianti, utilizzo di sostanze pericolose, adempimenti autorizzativi, controllo dei fornitori.

L'aggiornamento del modello 231, da integrare necessariamente con una parte di procedure operative strutturata e documentata relativa, oltre che alla gestione dei rifiuti, all'intera catena di approvvigionamento e commercializzazione dei prodotti, rappresenta pertanto il primo imprescindibile strumento di prevenzione del rischio, nell'intento di esimersi da sanzioni patrimoniali pesantissime – perché, ancora una volta, commisurate dal legislatore della riforma alla gravità del reato più che alla capacità economica della società.

5. Le norme penali speciali in materia di ozono e gas serra

Il decreto, infine, con l'introduzione di nuove fattispecie autonome, punisce specificamente, senza prevedere ulteriori modifiche al codice penale, chi impiega abusivamente sostanze che intaccano lo strato dell'ozono ovvero gas a effetto serra. Le nuove disposizioni attribuiscono specifica rilevanza penale alla produzione e al commercio delle sostanze maggiormente dannose per l'ecosistema, rafforzando ulteriormente la strategia di anticipazione della tutela perseguita dal legislatore europeo.

6. Osservazioni conclusive

In un contesto caratterizzato dall'accelerazione dei cambiamenti climatici, dal progressivo declino della biodiversità e dal crescente degrado ambientale, la riforma delineata risulta in linea con i numerosi interventi del legislatore penale degli ultimi anni nella materia, ponendosi sempre più in adeguamento rispetto agli standard dettati dalle direttive europee volte a contrastare gli effetti di condotte che aumentino il rischio di compromissione dell'ecosistema, con interventi che precedano il verificarsi del danno. L'indirizzo perseguito dal legislatore europeo è senz'altro quello di anticipare e aggravare la pretesa punitiva, allargarne il campo di applicazione e responsabilizzare gli enti che non adottino un sistema di compliance orientato alla conformità ambientale in ogni segmento della catena produttiva e commerciale.

L'effettività della riforma dipenderà tuttavia da fattori che prescindono il dato strettamente normativo. Infatti, a fronte dell'inasprimento repressivo e dell'ampliamento delle fattispecie incriminatrici, non sembrano emergere grandi sforzi e pretese nel campo dell'investimento e rafforzamento degli strumenti pubblici di prevenzione e controllo da parte dello Stato.

Il sistema delineato dal legislatore finisce così per attribuire ai soggetti responsabili l'onere ripristinatorio e agli enti quello di adottare un modello di organizzazione e controllo capace di prevenire ogni rischio di incidenza dannosa sull'ambiente, in un quadro caratterizzato da nozioni giuridiche sempre più ampie ed elastiche, e in grado quindi di incidere su un perimetro di rilevanza penale sempre meno definito.



Si vedrà in futuro, poi, se verrà effettivamente attuata dal Parlamento la “strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali” richiesta dalla Direttiva, che rimette al legislatore nazionale l’individuazione degli obiettivi strategici e delle risorse necessarie a costruire un sistema effettivo di prevenzione ambientale, a necessario completamento dell’indirizzo repressivo già imposto.

Resta quindi da verificare se l’intervento nazionale coglierà l’occasione per confrontarsi con un modello effettivamente preventivo e capace di offrire strumenti ulteriori rispetto al solo ripristino dei danni, o si continuerà a concentrare, ancora una volta, solamente sulla risposta repressiva nei confronti di chi danneggia.